

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 21 settembre 2012.

Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

ARPA SICILIA

PROVINCE REGIONALI

COMUNI

L'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ha modificato il quadro normativo di riferimento in materia ambientale, e in particolare:

- 1) con l'art. 11, comma 40, sono stati abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, che istituivano il "Comitato regionale per la tutela dell'ambiente" (art. 3) e ne definivano i compiti (art. 4);
- 2) l'art. 11, comma 110, ha soppresso invece le "Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento" (di seguito CPTA), disponendo che "le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente".

Come si vede il legislatore regionale nel primo caso ha soppresso un comitato il cui ruolo era ormai ritenuto superato, mentre nel secondo ha soppresso le "Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento" mantenendone tuttavia inalterate le funzioni. È evidente pertanto il proposito del legislatore di preservare i compiti di istituto delle CPTA, fondamentali in materia di contrasto all'inquinamento (in questo caso con riferimento alla tutela dei corpi idrici), ed è altrettanto chiara la sua volontà di assegnare tali delicate funzioni al soggetto istituzionale cui compete la tutela del bene ambientale, e cioè l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente.

Per una migliore comprensione del contesto giova ricordare, in questa sede, che i compiti e le funzioni delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento sono stati definiti inizialmente dalla legge regionale n. 39 del 18 giugno 1977, e sono stati successivamente modificati e/o integrati da ulteriori interventi del legislatore regionale. In proposito si ricordano: legge regionale n. 184/79 (artt. 2, 3), legge regionale n. 78/80 (art. 17), legge regionale n. 181/81 (art. 12), legge regionale n. 57/82 (art. 6), legge regionale n. 27/86 (art. 40), legge regionale n. 40/95 (artt. 7, 11), legge regionale n. 10/99 (art. 57).

Inoltre alle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento sono stati asse-

gnati, con il decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007, ulteriori specifici compiti operativi in materia di tutela ambientale e protezione dei corpi idrici. Il riferimento in particolare è alla "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", di attuazione del DM 6 luglio 2005, e alla "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari", di attuazione del DM 7 aprile 2006.

Ai sensi del combinato disposto delle norme sopra citate, pertanto, vengono di seguito richiamati i compiti e le funzioni che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, e con riferimento specifico alla matrice "acqua" e al tema della tutela dei corpi idrici, sono stati trasferiti a questo Assessorato.

1. Autorizzazioni allo scarico. Verifica del possesso, da parte degli insediamenti produttivi ed urbani, di impianti, installazioni o di altri dispositivi idonei a contenere entro i limiti prescritti lo smaltimento delle scorie inquinanti nelle acque o nel sottosuolo, per accertare il contributo all'inquinamento.

Le norme di riferimento sono: art. 11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26; art. 17, comma 1 (alinea 1), della legge regionale n. 39 del 18 giugno 1977; art. 40, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27. Ciò comporta il rilascio di un parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico (proveniente sia da impianti/insediamenti civili sia da impianti/insediamenti industriali) che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo.

Sono interessati all'applicazione della norma i comuni (procedure di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per impianti che non recapitano in pubblica fognatura, ex art. 40, comma 1, della legge regionale n. 27/86), il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (procedure di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per impianti collegati al sistema idrico integrato, ex art. 40 della legge regionale 27/86 e art. 124 del D. Lgs. 152/06), e il dipartimento regionale dell'ambiente (procedure di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ex D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni).

Va ricordato che tali competenze si integrano perfettamente - nell'ottica di garantire un'azione uniforme e omogenea nel contrasto all'inquinamento ambientale ai fini della tutela dei corpi idrici - con i compiti di istituto già svolti dal dipartimento regionale dell'ambiente che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.Reg. 28 giugno 2010 (oggi vigente), già provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti non afferenti al Sistema idrico integrato, con riferimento in particolare a:

- autorizzazioni allo scarico di acque termali (artt. 102 e 124 del D. Lgs. n. 152/06; artt. 32 e 40, comma 7, lettera d, della legge regionale n. 27/86);
- autorizzazioni allo scarico in unità geologiche profonde (art. 104, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06; art. 40, comma 7, lettera d, della legge regionale n. 27/86);

– autorizzazioni allo scarico e al riuso per aree e nuclei di sviluppo industriale, nonché per scarichi provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese (art. 125 del D. Lgs. n. 152/06; art. 40, comma 7, lettera c, della legge regionale n. 27/86; D.M. 12 giugno 2003, n. 185).

2. Competenza consultiva specifica nel settore della molluschicoltura.

Le norme di riferimento sono: art. 11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26; art. 3, comma 1, della legge regionale n. 184 del 28 luglio 1979. Ciò comporta il rilascio del parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque impianto di molluschicoltura, e più in generale una competenza specifica in materia di pianificazione ambientale con riferimento al tema in questione.

È interessato all'applicazione della norma il dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

3. Utilizzazione agronomica di sanse, acque di vegetazione e scarichi dei frantoi oleari, effluenti di allevamento e acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari.

Con riferimento infine al decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 (art. 5; Allegato 1, art. 3; Allegato 2, art. 2bis), di adozione della "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari" e della "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole

aziende agroalimentari", i compiti trasferiti dalle CPTA al Dipartimento dell'Ambiente sono:

- verifica della compatibilità delle attività di utilizzazione agronomica oggetto della comunicazione preventiva con il contesto ambientale, alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito, e con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti;
- archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni ai fini agronomici, al fine di renderli disponibili per le autorità competenti;
- elaborazione a scala provinciale dei dati relativi alle attività di utilizzazione agronomica, e supporto agli organi di controllo ed al Centro regionale di documentazione sulle acque per dare seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del decreto 6 luglio 2005;
- elaborazione, di concerto con le province regionali, del "Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue".

Il dipartimento regionale dell'ambiente provvederà all'adozione dei necessari provvedimenti di competenza, ai fini della regolamentazione delle procedure sopra elencate, in attuazione della vigente normativa di settore.

La presente circolare sarà pubblicata per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet di questo Assessorato (www.artasicilia.eu).

L'Assessore: ARICÒ

(2012.40.2876)119

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA CONSULTAZIONE